

TUTTI D'ACCORDO SUL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO MA LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO?

di *Pietrangelo Jaricci*

Gli operatori del diritto si trovano concordi sulla necessità che venga varato al più presto il Codice del processo amministrativo.

Vero è che se il testo licenziato recentemente dall'apposita Commissione di studio, costituita dal Presidente del Consiglio di Stato, rappresenta un lodevole sforzo di realizzare una *reductio ad unitatem* di norme processuali sparse in molteplici testi legislativi, ciononostante l'articolato non risulta esente da critiche.

Talune disposizioni, infatti, non soddisfano pienamente pur se, ripetesi, l'avvento del Codice rappresenta una esigenza ormai non procrastinabile.

Ciò premesso, quello di cui intendiamo qui occuparci, seppur succintamente, è l'art. 2 dell'Allegato 3 delle norme transitorie del Codice, dedicato alle misure per lo smaltimento dell'arretrato.

Tale norma dispone che, per i Tribunali amministrativi regionali, su deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono individuate, in relazione all'entità del contenzioso pendente ed all'assetto organizzativo e funzionale della sede, apposite Sezioni cui è demandato l'esclusivo compito di definire i ricorsi con pendenza ultraquinquennale e per i quali sia stata dichiarata la permanenza dell'interesse.

Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e le sedi dei Tribunali amministrativi regionali nelle quali non sono istituite le Sezioni predette, il compito dello smaltimento dell'arretrato è affidato a Collegi straordinari, da istituirsi sempre sulla base di criteri dettati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

I rimanenti commi della norma in esame riguardano profili organizzativi di non facile attuazione, come quello dell' "invio in missione" di magistrati presso le

sedi dei Tribunali nelle quali, per motivi di organico, non sia consentito la istituzione delle Sezioni o dei Collegi straordinari.

Le annunciate “Sezioni stralcio” (chiamate con il loro vero nome soltanto nel 6° comma dell’articolo in discorso) ed i Collegi straordinari dovrebbero avvalersi di magistrati e di personale amministrativo in servizio nei vari Tribunali di appartenenza ovvero provenienti da altra sede.

In quest’ultima ipotesi, magistrati e personale amministrativo continuano a svolgere le proprie funzioni e la propria attività presso l’ufficio cui sono assegnati in via ordinaria (7° comma).

Ma, procediamo con ordine.

Non è dato comprendere come magistrati e personale amministrativo, considerata la innegabile ristrettezza dell’organico di entrambe le categorie, possano essere impiegati, anche fuori sede, nelle Sezioni stralcio o nei Collegi straordinari, continuando, però, ad operare anche presso gli uffici cui sono assegnati in via ordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Stato, nella sua *Relazione sull’attività della giustizia amministrativa* (11 febbraio 2010), ha indicato in 630.000 i ricorsi pendenti, al 31 dicembre 2009, presso i Tribunali amministrativi regionali ed in 28.000 gli “affari” pendenti presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato: l’arretrato, quindi, “costituisce ancora un pesante macigno per il sistema della giustizia amministrativa”.

Orbene, non sembra possibile destinare alle Sezioni stralcio magistrati e personale amministrativo che già svolgono un lavoro assai gravoso nelle sedi di appartenenza.

Pertanto, se così non fosse, da un verso, sarà sicuramente arduo definire, in tempi accettabili, tutti i ricorsi ultraquinquennali ancora pendenti e, dall’altro, è facile prevedere che si creerà altro ponderoso arretrato per i ricorsi che quotidianamente si riversano sui Tribunali regionali e specialmente su quelli notoriamente più ingolfati (Lazio, Campania, Sicilia, Puglia). Il tutto con buona pace della “ragionevole durata dei processi”, durata troppo ottimisticamente indicata, per il primo grado, in tre anni, dal Presidente dell’Associazione nazionale magistrati

amministrativi in una intervista apparsa su *“Italia oggi”* del 29 ottobre 2009.

Quindi, sì incondizionato alle Sezioni stralcio ed ai Collegi straordinari, ma un deciso no alla utilizzazione dei magistrati in servizio.

E' incontestabile che attualmente i Tribunali amministrativi regionali, come pure il Consiglio di Stato, “sono al limite delle forze”, onde non v'è chi non veda che le misure previste dal Codice per lo smaltimento dell'arretrato appaiono decisamente inadeguate per una soddisfacente soluzione del problema.

Né va dimenticato che il tempo è una componente essenziale della giustizia. Come è stato correttamente osservato, sovente una sentenza tardiva è una sentenza inutile o solo parzialmente soddisfattoria (F. Merusi, in F. Merusi e G. Sanviti, *L' “ingiustizia” amministrativa in Italia*, Bologna, 1986, 44).

Infine, una rapida considerazione sull'ultimo comma dell'art. 2 il quale prescrive che i giudizi definiti dalle Sezioni e dai Collegi straordinari sono decisi con sentenza succintamente motivata.

Siffatta previsione riteniamo non possa essere condivisa in quanto è l'organo giurisdizionale, avuto riguardo alla natura della controversia, il solo a poter stabilire di avvalersi di tale mezzo, salvo che vengano adottate decisioni meramente processuali ovvero il ricorso risulti manifestamente infondato.